



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dr. Lorenzo Maffioli

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed in conformità alla delega conferita con prot. n. 59029 del 2.10.2019 dal Dott. Gianni Bonelli, Direttore Generale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17.12.2018

Il giorno 14 del mese di ottobre dell'anno 2022 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

**ha assunto la seguente deliberazione:**

**n. 561 del 14/10/2022**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA.**



**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA.**

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Su proposta n. 618 in data 04/10/2022 della S.C. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**premess**o che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative, sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, ai fini di completare la loro esperienza professionale;

**precisato** che l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

**richiamati:**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'articolo 6 del medesimo "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università", che prevede la possibilità di convenzionamento tra Università e Regioni connessi alla formazione degli specializzandi;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera;
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 "Standard, requisiti ed indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", introduce gli standard e i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della



Scuola. Tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

**considerato** che l'art. 1 comma 2 dell'allegato 1 del sopra citato D.I. 402/2017 prevede nello specifico che:

- le Scuole di specializzazione possono ampliare la rete formativa mediante stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione di specializzandi;
- con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- i medici specializzandi possano effettuare un periodo di formazione in strutture non appartenenti alla rete formativa sia in Italia che all'estero, per un periodo non superiore a 18 mesi, nell'arco della carriera di specializzazione;

**dato atto** che l'Università di Verona, con PEC del 25.8.2022, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 58749, formalizzava all'ASST dei Sette Laghi la richiesta di accogliere la Dott.ssa Marta Bernacchi, iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, per la frequenza di un periodo di formazione extra rete formativa, presso la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale diretta dal Dott. Michele Bertoni;

**dato atto** che il Direttore della S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale, in data 5.9.2022 e il Direttore f.f. della S.C. Direzione Medica Presidio Varese, in data 29.9.2022 hanno espresso pareri favorevoli alla stipula della convenzione proposta dall'Università di Verona;

**evidenziato** che la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale non costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa di altro Ateneo;

**rilevato** che lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica, permette di verificare gli apprendimenti e le capacità da parte degli studenti;



**considerato** che è interesse di questa Azienda promuovere e favorire la collaborazione didattica nelle materie proprie dell'attività istituzionale, anche al fine di completare la formazione accademico-professionale degli iscritti alle Scuole di specializzazione;

**esaminata** la convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (extra rete formativa), definita, sulla base di successive intese tra i competenti uffici allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

**ritenuto**, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre la stipula della convenzione di che trattasi, mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale il medico in formazione specialistica Dott.ssa Marta Bernacchi, a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti sino al 31.10.2023, con facoltà di proroga alle medesime condizioni, previo accordo tra le parti da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

**dato atto** che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);

**rilevato** che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

### **IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**ritenuto** di condividere la sopra richiamata proposta;

**visto** il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

**assunta** la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

**acquisito** il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo f.f., dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare la convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (extra rete formativa) tra l'ASST dei Sette Laghi e l'Università di Verona, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad



accogliere presso la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale, il medico in formazione specialistica Dott.ssa Marta Bernacchi;

2. di prendere e dare atto che la suddetta convenzione decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti sino al 31.10.2023, con facoltà di proroga alle medesime condizioni, previo accordo tra le parti da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;
3. di comunicare all'Università di Verona che il medico in formazione specialistica dovrà assumere diretti contatti con la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane prima dell'avvio della frequenza presso la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale e ciò al fine di garantire l'espletamento di tutte le procedure di accoglienza e di ingresso del medico in formazione specialistica nell'ambito dell'Azienda;
4. di evidenziare altresì che, il suddetto Direttore deve curare, per quanto di competenza, gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in conformità al Regolamento aziendale approvato con deliberazione dell'ASST dei Sette Laghi n. 503 del 09.08.2019 avente ad oggetto: "Regolamento interno per l'individuazione dei datori di lavoro delegati, dei Dirigenti e dei Preposti, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché dei principali obblighi ad essi attribuiti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Adozione Regolamento interno: Modifica";
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le Strutture Aziendali interessate e, in particolare, alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri e al Direttore della S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale, dando mandato alle medesime di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza ivi inclusi quelli della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane connessi alla copertura assicurativa Inail ed alla cura delle procedure di accoglienza e inserimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'  
FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE  
FORMATIVA) DELLA DOTT.SSA MARTA BERNACCHI PRESSO  
L'A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI PER LA SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Verona**, codice fiscale 93009870234, con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, rappresentata dal Rettore Prof. Pier Francesco Nocini, dell'Università stessa, d'ora in poi denominata Università;

**E**

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese**, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata ASST, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile ad interim della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Avv. Ugo Palaoro, a ciò delegato dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Gianni Bonelli, con nota prot. n. 56099 del 9.8.2022;

**PREMESSE**

- Visto l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/2016/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco

riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università”;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un’apposita convenzione tra Università ed Enti ospitanti per lo svolgimento di periodi di fuori rete formativa;

- Atteso che tale Decreto ha previsto che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in

rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

Tenuto conto che:

- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Università degli studi di Verona, nella seduta del 22/07/2022, ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta ed ha accertato l'interesse della Dott.ssa Marta Bernacchi a svolgere un periodo di stage formativo presso la ASST dei Sette Laghi;

- il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Verona, nella seduta del 22/09/2022, ha approvato la stipula della presente convenzione.

**E' PREMESSO INOLTRE CHE:**

la ASST dei Sette Laghi non costituisce struttura della rete formativa di altre Scuole di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto**

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere il medico specialista in formazione, Dott.ssa Marta Bernacchi, nata a *omissis*, il *omissis*, presso la S.C. Recupero e Rieducazione funzionale della ASST dei Sette Laghi di Varese, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Università.

**Art. 3 – Strutture**

L'Ente ospitante consente la frequenza della struttura e rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'Art. 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

#### **Art. 4 - Programma formativo**

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dall'Università, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della S.C. di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

L'Università dichiara che l'attività prevista nel piano formativo non comporta esposizione a radiazioni ionizzanti e che pertanto lo specializzando è classificato come lavoratore "non esposto".

E' vietata la partecipazione ad attività che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti.

#### **Art. 5 – Attività**

La partecipazione alle attività svolte presso la struttura sanitaria sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando e ne rappresenterà parte integrante (allegato1); la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con

l'Ente ospitante.

#### **Art. 6 – Tutore**

##### **Accertamento frequenza e monitoraggio dell'attività di stage**

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato per l'Università degli Studi di Verona dal Prof. Alessandro Picelli, Tutor universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la guida del Direttore della S.C. Recupero e Rieducazione funzionale dell'A.S.S.T. dei Sette Laghi di Varese, Dott. Michele Bertoni, individuato come Tutore dall'Ente ospitante.

L'accertamento della regolare partecipazione del medico specialista in formazione alle attività formative sarà affidata al Tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa. Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal Tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 7 – Coperture Assicurative**

L'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio

personale.

La responsabilità civile per colpa grave resta a carico dello specializzando.

**Art. 8 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche (ivi compresa l'attività info-formativa ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni) per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso. Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento dell'idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione, ovvero a cura e spese della struttura di sede della Scuola di Specializzazione (sede primaria).

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato alla presentazione della “*Certificazione di idoneità sanitaria*” del medico in formazione specialistica, emessa dal Medico Competente della sede di prima assegnazione ovvero della struttura di sede della Scuola di Specializzazione (sede primaria).

La suddetta *Certificazione di idoneità* è messa a disposizione anche del Direttore della S.C. Recupero e Rieducazione funzionale dell’A.S.S.T. dei Sette Laghi di Varese, del RSPP, del Medico Competente della struttura ospitante e del Direttore della S.C. Fisica Sanitaria.

#### **Art. 9 – Trattamento dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e della normativa nazionale vigente.

Nello svolgimento della Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell’articolo 26 GDPR e definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in uno specifico Accordo di Contitolarità, che si allega alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante (allegato 2). L’accordo definisce nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità delle Parti in merito all’osservanza del GDPR.

#### **Art. 10 - Codice di comportamento e PTPCT**

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
  - delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione dedicata all’Amministrazione trasparente;
- e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale,

comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### **Art. 11 – Anticorruzione**

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale

#### **Art. 12 – Mensa e uniformi**

L'Ente ospitante assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 13 – Doveri del medico in formazione**

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente

convenzione. Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

#### **Art. 14– Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti fino al 31/10/2023. Non è ammesso tacito rinnovo. E' prevista facoltà di proroga alle medesime condizioni, previo accordo tra le parti da formalizzare mediante scambio di corrispondenza. L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere presentata per iscritto, almeno 30 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

#### **Art. 15 – Recesso**

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso di 1 mese da inoltrare mediante - lettera raccomandata con avviso di ricevimento - oppure anche mediante PEC.

L'Università ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora la struttura posta a disposizione non dovesse essere più rispondente, alle esigenze formative del medico di formazione specialistica.

#### **Art. 16 – Imposte**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra le Pubbliche Amministrazioni.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Verona e sarà assolta in modo virtuale: Autorizzazione n. 92266 del 13/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 17 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Per l'Università degli Studi di Verona

**IL RETTORE**

Prof. Pier Francesco Nocini

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Direttore Generale

**IL RESPONSABILE AD INTERIM**

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott. Avv. Ugo Palaoro)

Documento informativo ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.



UNIVERSITÀ  
di VERONA

PROGETTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE  
SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE AL DI FUORI  
DELLA RETE FORMATIVA

Nominativo del tirocinante ..... BERNACCHI MARTA .....

nato a ..... il ..... cod. fiscale .....

residente a ..... in Via ..... n. ....

cap. .... telefono ..... cell. ....

e-mail .....

Attuale condizione:

medico in formazione specialistica iscritto al 3° anno di corso della Scuola di Specializzazione in

MEDICINA FISICA e RIABILITATIVA .....

Azienda ospitante: ..... LAGHI .....

U.O.C. RECUPERO e RIEDUCAZIONE FUNZIONALE Direttore MICHELE BERTONI

Sede del tirocinio: Via le BARRI ..... n. 57 .....

Comune VARESE ..... Cap 21100 .....

**Tempi di accesso ai locali aziendali devono essere rispettati rigorosamente:**

n. 5 ..... giorni la settimana (il numero massimo di giorni dedicati allo stage)

n. 7-8 ..... ore giornaliere (il numero massimo di ore giornaliere dedicato allo stage) ore totali 38/settimana

Periodo del tirocinio n. mesi 12 dal 01/11/2022 al 31/10/2023 .....

Ogni variazione del calendario di stage (periodo, orario) deve essere tempestivamente comunicata all'U.O. Scuole di specializzazione d'area medica ed esami di stato.

Il calendario puntuale del tirocinio svolto risulta dal foglio presenze compilato dal tirocinante e dal tutor aziendale.

Tutor universitario (in stampatello) ..... PROF. ALESSANDRO PICOLI .....

Tutor aziendale (in stampatello) ..... DOT. MICHELE BERTONI .....


Obiettivi e modalità del tirocinio ..... Frequenza presso le strutture afferenti  
alle VUC di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell'ASST dei  
Sette Laghi al fine di approfondire protocolli di ricerca su  
nuove opzioni per il cammino nel paziente neuroleso in dotazione  
sperimentale presso VUC di RRF Varese, acquisire maggiore conoscenza  
della cura riabilitativa dell'età pediatrica/evolutiva, migliorare la  
conoscenza su nuove nozioni di trattamento per gli amputati come  
metodica di osteointegrazione (tecnica non ancora in uso in Italia)

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti ed altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Verona, 3/12/2022.....

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante ..... 

Firma per il soggetto promotore - Tutor accademico ..... 

## **Allegato 2**

### **ACCORDO DI CONTITOLARITÀ**

#### **AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679**

#### **TRA**

L'ASST dei Sette Laghi di Varese, Viale Borri n. 57, codice fiscale/P. IVA n. 03510050127, di seguito denominata "Contitolare", rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile ad interim della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Avv. Ugo Palaoro, a ciò delegato dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Gianni Bonelli, con nota prot. n. 56099 del 9.8.2022;

#### **E**

L'Università degli Studi di Verona, C.F. / P.IVA n. 93009870234, nella persona del Rettore Prof. Pier Francesco Nocini, con sede legale in Verona, in Via Dell'Artigliere n. 8, di seguito denominata "Contitolare",

#### **PREMESSO CHE**

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di "Contitolari" del trattamento (art. 26 GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: «in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14» (art. 26, paragrafo 1).

#### **CONSIDERATO CHE**

- la partecipazione alle attività svolte presso la struttura sanitaria sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando e ne rappresenterà parte integrante; la

frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente ospitante;

➤ lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, di seguito denominato "Regolamento".

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### 1. Premesse

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### 2. Dati personali oggetto del trattamento

2.1. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei soggetti Interessati coinvolti nelle prestazioni oggetto della Convenzione in esame, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

2.2. I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

Categorie di dati personali:	<input checked="" type="checkbox"/> Dati personali comuni (dati di contatto, indirizzi, ecc.)	<input type="checkbox"/> Dati economici e finanziari	<input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute o dati genetici	<input type="checkbox"/> Dati biometrici	<input type="checkbox"/> Dati politici, religiosi o sindacali
	<input type="checkbox"/> Dati relativi alla vita sessuale	<input type="checkbox"/> Dati giudiziari	<input type="checkbox"/> Dati multimediali (immagini o video)	<input type="checkbox"/> Dati di minori	<input type="checkbox"/> Altro: _____
Categorie di interessati:	<input type="checkbox"/> Fornitori/Consulenti	<input type="checkbox"/> Dipendenti o familiari	<input type="checkbox"/> Pazienti	<input type="checkbox"/> Familiari dei pazienti	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: medici specializzandi
Finalità del trattamento:	Svolgimento tirocinio formativo professionalizzante extra rete formativa				
Modalità del trattamento dei dati:	I dati potranno venire trasmessi via mail o pec				

2.3. L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

### **3. Finalità della contitolarità**

3.1. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con i proprietari dei dati, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

### **4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari**

4.1. I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra Parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

4.2. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali dello specializzando esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate all'interessato, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.

4.3. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.

4.4. I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza - anche dopo la fine del rapporto di lavoro - e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.

4.5. In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche

solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.

4.6. In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 GDPR.

4.7. In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, ciascun contitolaresi impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato la situazione di Contitolarità del Trattamento.

4.8. In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione di ASST dei Sette Laghi quale punto di contatto principale per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta all'URP dell'ASST dei Sette Laghi ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

## **5. Segretezza e confidenzialità**

5.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

5.2. In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

## **6. Responsabilità dei Contitolari**

6.1. Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'Interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal Trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi

sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2. Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al Trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, *pro quota* ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

## **7. Diffusione accordo**

7.1. Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via e-mail. Per l'Università degli Studi di Verona è [DPO@ateneo.univr.it](mailto:DPO@ateneo.univr.it) per l'ASST dei Sette Laghi è [urp@asst-settelaghi.it](mailto:urp@asst-settelaghi.it).

## **8. Disposizioni conclusive**

8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.

8.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

8.3. I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Contitolare del trattamento

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Direttore Generale

IL RESPONSABILE AD INTERIM

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott. Avv. Ugo Palaoro)

Contitolare del trattamento

Per l'Università degli Studi di Verona

IL RETTORE

Prof. Pier Francesco Nocini

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 561 del 14/10/2022

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA.

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 14/10/2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Rebora Elena - Delegato S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Rebora Elena - Delegato Direzione Amministrativa**

**Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA**

**Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria**

**Maffioli Lorenzo - Direttore Delegato Direzione Generale**

**Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio